

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1965

(38^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (1092) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni): (1)

PRESIDENTE	Pag. 536, 540, 545, 546, 547, 548, 549 551, 552, 553, 554, 555, 557
ADAMOLI	541
CHIARIELLO	541
CROLLALANZA	538, 540, 543, 547, 548 549, 550, 553, 554, 556
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	541, 542, 543, 545, 546, 547, 548 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557
DE UNTERRICHTER	555
FERRARI Francesco	542, 543, 546, 547, 552
FERRARI Giacomo	540, 542, 543, 547, 548 549, 550, 553, 557
GENCO	541
GUANTI	546

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera ».

INDELLI	Pag. 546, 547, 550, 551, 552, 554
MARTINEZ, relatore	536, 540, 543, 546 550, 553, 554, 556
RESTAGNO	550
ZANNIER	539, 540, 550, 555, 556

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Masciale, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per la marina mercantile Riccio.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (1092)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, numero 589 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E Z, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1092, che ha per oggetto « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (la quale reca: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali », come strade, acquedotti, fognature, cimiteri, ospedali, tubercolosari o preventori, altre opere igienico-sanitarie, scuole pubbliche statali; viene al nostro esame già approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati con variazioni di scarso rilievo rispetto al testo governativo.

È bene dire subito che chiare sono le finalità, dirò così, settoriali del disegno di legge, perchè le modifiche che si propongono alla legge 3 agosto 1949, n. 589, intendono dare maggiore impulso all'intervento pubblico per quanto, in detta legge, riguarda le costruzioni ospedaliere, al fine di mettere a disposizione della collettività nazionale, per un settore che tutti riteniamo di vitale importanza, disponibilità di mezzi che facciano sperare in risultati di un certo rilievo.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone che il Ministero dei lavori pubblici curi, annualmente, la preparazione di un programma di interventi, nel settore delle costruzioni ospedaliere, di concerto con il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro nonchè, nell'originario testo governativo, la Cassa per il Mezzogiorno.

La IX Commissione della Camera ha ritenuto di escludere la Cassa per il Mezzogiorno dalla preparazione del programma degli interventi da parte del Ministero

dei lavori pubblici, probabilmente ricordando il termine di scadenza della legge che regola la Cassa stessa e che è fissato al 30 giugno 1965.

È tuttavia di manifesta evidenza la certezza della proroga della legge sulla Cassa e, pertanto, riteniamo non possa dubitarsi che la Cassa stessa dovrà coordinare la sua attività con il piano la cui formulazione viene affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Non è chiaro, invece, a nostro modesto avviso, a quali interventi « a carico di Enti di intervento straordinario » abbia voluto far riferimento la Commissione IX della Camera nel secondo comma dello stesso articolo, perchè anche tali Enti debbano essere sentiti nella redazione del piano annuale da parte del Ministero dei lavori pubblici; invece, per quanto riguarda le Regioni, riteniamo, poichè il disegno di legge ha validità non limitata al solo anno successivo alla sua pubblicazione, che sarebbe opportuno un emendamento che riguardi sia le Regioni in atto costituite, sia tutte le altre previste nella Costituzione, emendamento che dovrebbe tener conto altresì del fatto che la programmazione degli interventi è prevista in questo disegno di legge come un fatto annuale (di anno in anno, infatti, vi sarà un programma da parte del Ministero dei lavori pubblici, sentiti gli altri Dicasteri interessati) e quindi in maniera diversa da quella di cui all'articolo 7 della legge dell'agosto 1949.

Inoltre, poichè la legge anzidetta, all'articolo 4, prevede il contributo dello Stato alla spesa che gli enti locali e gli enti ospedalieri debbono sostenere in ragione di una percentuale fissa per il periodo di 35 anni, con limiti di spesa e di popolazione dei Comuni, l'articolo 2 del disegno di legge governativo eleva la percentuale portandola al 4 per cento per le nuove costruzioni ed al 3 per cento per le migliorie aumentando entrambe di un punto per le opere da realizzare nell'Italia meridionale ed insulare.

La IX Commissione della Camera, invece, ha ritenuto di fissare un contributo percentuale unico del 4 per cento, tanto per le nuove costruzioni che per le migliorie, fermo

sempre l'aumento di un punto per le opere da realizzare nell'Italia meridionale ed insulare.

Al secondo comma dell'articolo 2, il senatore Indelli ha proposto un emendamento aggiuntivo che suona così: dopo le parole « per le opere da realizzare », aggiungere le altre: « e per quelle già ammesse a contributo ». Si ritiene che l'emendamento abbia ragion d'essere nel fatto che, se si è reputato opportuno aumentare la misura del contributo per le nuove opere, gli stessi motivi possono valere per le altre opere ammesse a contributo ma ancora in corso.

Il senatore Indelli ha proposto altresì un articolo 2-bis, aggiuntivo, del seguente tenore: « I contributi di cui all'articolo 2 saranno concessi anche sulla spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento e le attrezzature tecnico-scientifiche delle costruzioni ospedaliere ». (A mio avviso, queste ultime due parole « costruzioni ospedaliere » potrebbero essere eliminate poichè in tutto il testo del provvedimento non si parla che di questo). « Tale spesa non potrà essere inferiore al 25 per cento di quella prevista per le spese edilizie e relativi impianti tecnologici ».

È opportuno informare la Commissione che l'articolo 2-bis proposto dal senatore Indelli è stato accolto all'unanimità dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno, in sede di parere, e che dello stesso avviso è stata la Commissione Igiene e sanità del Senato, come risulta dal parere che essa ha espresso in proposito in data 29 aprile scorso, tenuto presente il fatto che, specialmente nel Mezzogiorno, gli enti locali e gli enti ospedalieri non sono in grado di far fronte alle spese necessarie per dette attrezzature.

L'articolo 3 del disegno di legge semplifica la procedura prevista all'articolo 4 della legge n. 589 per accertare l'esigenza di nuove costruzioni in Comuni che siano provvisti di ospedali inidonei tecnicamente e non suscettibili di miglioramento, a ciò provvedendo con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità; e l'ultimo comma dello stesso

articolo faculta il Ministro della sanità a promuovere, se ritenuta necessaria, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

Il secondo comma dell'articolo 4, nella sua attuale formulazione, ha avuto parere contrario dalla Commissione Finanze e tesoro, la quale asserisce doversi ritenere inaccettabile la norma che impegna la Cassa depositi e prestiti senza alcun riferimento alle sue disponibilità, perchè competente a valutare e deliberare operazioni di finanziamento è il suo Consiglio di amministrazione, nel quale sono rappresentate tutte le Amministrazioni interessate: Lavori pubblici, Interno, Tesoro.

Inoltre, vi è anche da considerare, sempre seguendo il parere espresso dalla Commissione Finanze e tesoro, che in caso di imposizione legislativa, a parte lo snaturamento del carattere della Cassa che da creditizia diventerebbe di erogazione, sarebbe necessario mettere a disposizione della Cassa stessa i mezzi finanziari con cui provvedere ai finanziamenti in oggetto, finanziamenti che, per gli anni 1965-1966, ammonterebbero a circa 130 miliardi di lire.

Quanto rilevato dalla Commissione Finanze e tesoro è certamente degno di attenzione; se si osserva, però, che il secondo comma del citato articolo 4 dice che « la concessione della garanzia impegna la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo nell'ammontare occorrente », ma non fissa una data perentoria per la concessione del mutuo stesso, è da ritenere che tale data, in concreto, verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa in base alle proprie disponibilità ed ai propri precedenti impegni.

Tenendo conto poi delle condizioni deficitarie dei comuni e degli enti ospedalieri, allo stesso articolo 4 si prevede, nei confronti della Cassa depositi e prestiti, la garanzia dello Stato quando gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto od in parte, con la sovrimposta fondiaria con i proventi delle imposte di consumo, eccetera, i mutui da contrarsi e, d'altra parte, gli enti ospedalieri si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui.

La IX Commissione della Camera ha però ritenuto opportuno che la garanzia statale riguardi solo i mutui per gli enti locali e non quelli per gli enti ospedalieri.

I successivi articoli 5, 6 e 7 del provvedimento dettano norme da osservare per far fronte agli obblighi che scaturiscono dalla garanzia prestata dallo Stato.

Sarà, in proposito, da rilevare preliminarmente esatta la modifica suggerita dal Ministero del tesoro, (in una lettera pervenuta alla Commissione), all'articolo 7, per sostituire le parole « l'intendente di finanza » con le altre « la Direzione provinciale del Tesoro » e ciò in quanto, a norma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante norme sul decentramento dei servizi del Tesoro, sono state affidate alla Direzione provinciale del Tesoro le attribuzioni previste all'articolo 7 del disegno di legge in esame.

È bene, però, dire subito che la norma dell'articolo 5, per la quale gli enti locali che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche, metterà parecchi comuni, i cui tesorieri sono privati esattori, nell'impossibilità di richiedere utilmente qualsiasi mutuo per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo; e molti Comuni sono vincolati da contratti pluriennali con privati tesorieri.

Non ci sembra inoltre che risponda a realtà quanto osservato dalla Commissione Finanze e tesoro a proposito dell'articolo 7 che, a giudizio di tale Commissione, sarebbe lesivo della sistematica della finanza locale, perchè le entrate dell'Ente locale hanno la loro destinazione secondo il bilancio e non possono essere prelevate a favore dello Stato se non in corrispondenza di regolari stanziamenti del bilancio stesso.

Infatti, è esperienza di tutti noi che le annualità dei mutui contratti vengono sempre, per il loro ammontare, incluse nel bilancio dell'ente locale, ciascuna per l'anno di competenza, ed il prelevamento di ufficio, per così dire, da parte della Tesoreria provinciale, non sarebbe altro che il portato di

una disposizione a carattere pratico e funzionale, non lesivo dell'autonomia degli enti locali.

Inoltre, è da notare che il senatore Indelli ha proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 7, che dovrebbe costituire il seguente comma: « Tale norma non si applica ai territori ricadenti nell'ambito delle leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord, per i quali devono ritenersi applicabili le disposizioni previste dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 29 luglio 1957, n. 635 ».

Informo altresì la Commissione che il senatore Zannier ha proposto un altro emendamento aggiuntivo, articolo 7-bis, a modifica di alcune norme dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, emendamento che egli illustrerà alla Commissione, se riterrà di dovervi insistere. A mio avviso, infatti, la formulazione di tale articolo aggiuntivo esula da quelli che sono i termini del presente disegno di legge, il quale si riferisce, e va riferito, esclusivamente a quelle che sono le opere ospedaliere da costruirsi, o anche, se verranno accettati gli emendamenti proposti dal senatore Indelli, in corso di costruzione.

Infine, l'articolo 9 del provvedimento in esame provvede alla copertura finanziaria del disegno di legge, che mi auguro la Commissione vorrà approvare.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Presidente, ho notato con viva soddisfazione che il senatore Martinez, nella sua completa esposizione, ha in gran parte fatto proprie le osservazioni emerse in seguito all'ampio dibattito svoltosi dinanzi alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno su questo provvedimento.

L'onorevole relatore ha, in modo particolare, soffermato la sua attenzione su alcuni articoli del disegno di legge in esame e, particolarmente, sull'articolo 1, a proposito del quale ha fatto riferimento ad un problema cui avevo io stesso accennato: cioè all'opportunità di ripristinare il riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno.

Infatti, se è vero che la Cassa, in base alla legge istituzionale ed a quelle intervenute

successivamente, dovrebbe cessare di esistere con il 30 giugno 1965, è anche vero che, con tutta probabilità, verrà approvata un'altra legge di proroga per la Cassa. Del resto, se tale proroga non ci fosse ed il Parlamento si orientasse verso altri tipi di intervento, l'eventuale riferimento che noi potremmo fare in questo provvedimento alla Cassa verrebbe automaticamente a cadere e, dal 30 giugno in poi, cesserebbe qualsiasi concerto con la Cassa stessa.

L'altro rilievo si riferisce alla Cassa depositi e prestiti. Il Governo, nel predisporre l'articolo 4, non ha tenuto conto di una realtà da noi più volte fatta presente in questa Commissione, cioè che la Cassa depositi e prestiti è continuamente distratta dal Governo stesso da quelli che sono i suoi compiti istituzionali: non più tardi di una settimana fa abbiamo dovuto lamentare il fatto che la Cassa depositi e prestiti ha dovuto concedere un finanziamento di ben 14 miliardi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ora, mentre da una parte si verificano casi di questo genere, dall'altra, con questo articolo 4, si fa addirittura obbligo alla Cassa di concedere mutui agli enti locali. Tutto ciò è incongruente ed io mi sono permesso di fare questo rilievo non per presentare un emendamento, ma soltanto per far rilevare come in questa materia — mi si consenta di dirlo — si legiferi con una certa disinvoltura.

Per quanto concerne l'articolo 5, giustissima è stata l'osservazione fatta dal relatore, precedentemente emersa dal dibattito svoltosi presso la Giunta del Mezzogiorno, per quanto attiene alla tesoreria. Se effettivamente gli enti locali si dovessero servire della tesoreria della Banca d'Italia, praticamente alcuni comuni sarebbero messi nella impossibilità di ricorrere ai mutui.

Molto importanti sono anche le osservazioni che si riferiscono agli articoli 6 e 7, cioè alle garanzie date dallo Stato per l'accensione dei mutui e al modo di rivalsa da parte dello Stato nei riguardi dei Comuni.

Noi sappiamo che molte volte i Comuni non possono essere adempienti nei riguardi della Cassa depositi e prestiti. Pertanto, in sede di discussione alla Giunta per il Mezzo-

giorno, io ho prospettato la necessità, condivisa all'unanimità da tutti i componenti della Giunta stessa, di presentare un emendamento all'articolo 6 tendente ad aggiungere, dopo le parole: « rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario », le altre: « con il quale sarà stipulata convenzione circa i tempi e i termini di rivalsa ».

Questa aggiunta è necessaria per mettere tutti i Comuni nelle condizioni di poter accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti perchè per alcuni Comuni, date le condizioni dei loro bilanci, potrebbe essere estremamente difficile far fronte alle prime quote di ammortamento; mentre, se diamo loro la possibilità di stipulare una convenzione, il mutuo potrebbe essere scaglionato in un lasso di tempo maggiore, sperando che nel frattempo sopravvenga la famosa legge sulla finanza locale, che permetta ai Comuni di vivere in condizioni meno disagiate di oggi.

Per quanto concerne l'articolo 7, innanzitutto desidero far rilevare che, a mio avviso, parlare di tesoriere dell'ente locale è in contrasto con il contenuto dell'articolo 5 che specifica chi debba essere il tesoriere per i mutui contratti; inoltre vorrei proporre di aggiungere, dopo le parole: « sulle somme a questi spettanti », le altre: « ai fini e nei termini del precedente articolo ».

Con queste lievi modificazioni la legge sarebbe effettivamente operante ed andrebbe veramente incontro agli enti locali, dando loro la possibilità di risolvere uno dei più annosi problemi che sono ancora oggi sul tappeto.

Z A N N I E R . Concordo pienamente con l'illustrazione fatta dal relatore; tuttavia mi spiace che egli non sia d'accordo con me proprio sul punto che più mi interessa, cioè sulla proposta di emendamento da me formulata assieme ad altri colleghi. Credo però che da una relazione illustrativa che ho predisposta, direi, con un certo rigore scientifico, risulti evidente l'opportunità dell'inserimento di questo emendamento, pertinente, a mio avviso, anche sotto il profilo giuridico, perchè il disegno di legge al no-

stro esame reca modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e la proposta che io ho formulata è una modificazione proprio a questa legge.

Inoltre, senatore Martinez, non è vero che quanto io propongo con questo emendamento non sia pertinente all'oggetto specifico del provvedimento in esame riguardante le costruzioni ospedaliere, perchè le spese tecniche, che formano l'oggetto del mio emendamento, riguardano anche le costruzioni ospedaliere; per la mia esperienza di amministratore di un ospedale, infatti, so quali acrobazie si debbano fare proprio per la ricerca di quei mezzi finanziari per il pagamento delle spese tecniche che, fra l'altro, non possono nemmeno essere inserite nel mutuo globale oltre il limite previsto del 5 per cento.

CROLLALANZA. Chiedo che ci venga letto il testo dell'emendamento in questione, perchè non lo conosciamo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Zannier, se non ha nulla in contrario, di rimandare la lettura e la discussione del suo emendamento al momento in cui passeremo all'esame dei singoli articoli.

ZANNIER. Sono d'accordo.

FERRARI GIACOMO. Questo provvedimento mette in evidenza in modo molto chiaro quello che la mia parte politica ha sempre sostenuto, cioè che la cosiddetta legge Tupini era assolutamente insufficiente, in particolare per quanto riguarda le opere igieniche e le strutture ospedaliere.

Ho avuto l'occasione e la fortuna di ascoltare lunedì mattina, nella mia città, un discorso del Ministro della sanità, senatore Mariotti, venuto ad inaugurare il Congresso internazionale di microbiologia: egli ha fatto un quadro della situazione generale degli ospedali in Italia e delle idee che informano l'azione dell'attuale Ministro della sanità; fra l'altro, ha detto che la nostra struttura ospedaliera, purtroppo, è l'ultima di tutti i paesi civili.

Ora, per quanto si parta dal riconoscimento dell'insufficienza ospedaliera e si dia un nuovo impulso a queste opere, date le nostre immense necessità, dobbiamo constatare che siamo ancora ben lontani da quello che dovremmo possedere in questo settore.

Ciò premesso, desidero far rilevare una lacuna che, a mio avviso, esiste nel terzo comma dell'articolo 1, laddove si parla di programma presentato dalle Regioni un mese prima del tempo fissato per la redazione del programma annuale.

MARTINEZ, *relatore*. Entro un mese dalla pubblicazione della legge.

FERRARI GIACOMO. A mio avviso, si doveva far riferimento non solo alle Regioni, ma anche alle Province ed agli eventuali consorzi provinciali.

Ritengo, inoltre, che sia questa la sede più opportuna per far rilevare una deficienza tuttora esistente nelle strutture ospedaliere dal punto di vista, per così dire, amministrativo-politico, cioè che esse non hanno affatto una fisionomia democratica. Persino nell'ospedale della mia città, che forse è fra quelli che hanno una struttura più vicina a quella democratica, c'è questa strana anomalia: vi sono, sì, rappresentanti degli enti eletti, ma vi sono altresì rappresentanti nominati esclusivamente dal Prefetto. È necessario, pertanto, che prima o poi si arrivi a dare questa fisionomia democratica ai nostri istituti ospedalieri: si tratta di un argomento che da tempo si dibatte in tutte le provincie.

Intendo poi proporre la soppressione dell'articolo 7, perchè esso viene a disturbare — adopero un termine attenuato — la autonomia dei Comuni e la loro capacità di governo. Del resto, tutti noi sappiamo che vi è l'obbligo da parte degli enti, come ha già detto il relatore, di inserire, anno per anno, le quote di ammortamento di questi mutui, e nel caso in cui un Comune dimentichi questo inserimento di quota, vi provvede l'autorità prefettizia. L'articolo 7, pertanto, viene a dare una nuova autoità allo Stato, urtando contro quelle che sc-

no le disposizioni giuste e logiche che già abbiamo.

Circa l'osservazione fatta dal relatore sui tesorieri privati, è vero che essi nei Comuni più grossi e nei capoluoghi sono scomparsi, ma nei piccoli Comuni essi esistono ancora, la qual cosa crea una situazione di estrema difficoltà. E questa è un'altra ragione per la quale presentiamo un emendamento espressivo dell'articolo 7.

È inutile dire, inoltre, che sono d'accordo anche sull'emendamento presentato dal senatore Zannier, poichè ne sono uno dei firmatari.

G E N C O . Vorrei chiedere una spiegazione al relatore.

Se ho capito bene quello che egli ha detto riferendosi all'articolo 5, tutti gli enti locali verrebbero assistiti dalla garanzia statale nei mutui, ma non le amministrazioni ospedaliere autonome. Ma allora, poichè moltissimi sono gli ospedali ad amministrazione autonoma, questi potrebbero accendere mutui, senza, però, la garanzia dello Stato. Come è ammissibile una cosa di questo genere?

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per questa materia esiste una legge apposita del 4 agosto 1955, n. 723, le cui norme sono più favorevoli di quelle contenute nel disegno di legge che stiamo esaminando.

A D A M O L I . Del resto, questa materia, adesso, è regolata anche dal superdecreto, attualmente all'esame dell'Assemblea.

G E N C O . Stando così le cose, non ho più nulla da obiettare.

C H I A R I E L L O . In linea di massima, mi pare che siamo tutti favorevoli al disegno di legge in esame. Vorrei fare soltanto un'osservazione circa le attrezzature ospedaliere che, a mio avviso, sono fondamentali; perchè spesso accade che gli ospedali vengano costruiti, ma poi non possano cominciare a funzionare, in quanto mancano le attrezzature.

Poi c'è la questione dei mutui. Quanto il presente provvedimento si propone di fare costituisce un notevole passo avanti, ma vi è una lacuna: poichè non viene concesso nessun contributo a fondo perduto, come faranno i comuni più poveri a restituire i mutui loro concessi? Tanto più che l'Intendente di finanza avrà diritto di prelevare i fondi dei Comuni prima ancora che questi entrino nelle loro casse! Mi pare, dunque, che talune delle norme in esame non potranno essere, specialmente nell'Italia meridionale ed insulare, pienamente operanti.

Desidero inoltre soffermarmi brevemente — anche se l'argomento esula dalle questioni che stiamo ora trattando — sulla situazione ospedaliere italiana, la quale presenta sperequazioni gravissime, che tuttavia, anche se in minima parte, potrebbero essere sanate. Dico questo perchè sono medico, e quindi vivo nell'ambiente dove questi problemi sono continuamente dibattuti: primo tra tutti quello della mancanza dei posti-letto.

Ebbene, voi saprete certamente che l'Italia dispone di un'attrezzatura antitubercolare tra le migliori d'Europa; ma, forse, non siete a conoscenza del fatto che, essendo per fortuna notevolmente diminuiti i malati di tubercolosi, ci sono oggi moltissimi sanatori quasi vuoti e che quindi dispongono di numerosi posti-letto liberi.

Ora, mi domando, perchè non si potrebbe cominciare ad affrontare il gravissimo problema della insufficiente ricezione ospedaliere destinando i letti liberi dei nostri sanatori, per esempio, ai malati di cancro che debbono letteralmente fare la fila per entrare in un ospedale?

A D A M O L I . È sempre questione di organizzazione, senatore Chiariello, e quindi di piano e di programmazione!

C H I A R I E L L O . Ripeto, anche se la questione da me sottolineata esula dai problemi ora in esame, la affido alla vostra meditazione, perchè, a mio avviso, questo sarebbe un modo per affrontare l'assillante problema della mancanza dei posti-letto.

FERRARI FRANCESCO. Onorevole Presidente, desidero fare qualche breve precisazione a proposito delle norme del disegno di legge in discussione, precisando fin d'ora che, eventualmente, presenterò alcuni emendamenti al suo testo in sede di discussione degli articoli.

Innanzitutto, vorrei far osservare che nostro compito dovrebbe essere quello di snellire quanto più possibile le norme in esame e, pertanto, non mi rendo conto del perchè, per la redazione del programma degli interventi di cui alla legge dell'agosto 1949, vi debba essere il concerto del Ministero dei lavori pubblici con quello della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro. Perchè si dovrebbero sentire questi due ultimi Ministeri? Certamente ciò non contribuirebbe a snellire le pratiche, anche se questa è una necessità di cui tanto spesso parliamo!

Io sarei dunque del parere che il programma di cui all'articolo 1 del provvedimento dovrebbe essere redatto dal Ministero dei lavori pubblici con il solo concerto del Ministero della sanità e riterrei del tutto superfluo anche il semplice parere dell'Interno e del Tesoro.

Circa l'articolo 2-bis proposto dal senatore Indelli, ritengo che il suo primo comma, che dice: « I contributi di cui all'articolo 2 saranno concessi anche sulla spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento e le attrezzature tecnico-scientifiche delle costruzioni ospedaliere » potrebbe formare oggetto, invece che di un articolo a sè stante, di un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge. Infatti, poichè mi pare che siamo tutti d'accordo nel sostenere che il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, si deve riferire, oltre che alle costruzioni ospedaliere, anche all'arredamento ed alle attrezzature tecnico-scientifiche ad esse necessarie, ritengo che se ne potrebbe far cenno proprio nell'articolo 1.

Non sono d'accordo invece con il senatore Indelli per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 2-bis da lui proposto che dice: « Tale spesa non potrà essere inferiore al 25 per cento di quella prevista per le spese edilizie e relativi impianti tecnologici ».

Potrebbe infatti verificarsi, e ciò accade spesso nell'Italia meridionale, che vi siano costruzioni ospedaliere completamente ultimate, ma non funzionali perchè mancanti di qualsiasi arredamento ed attrezzatura tecnico-scientifica. Perchè non dovremmo mettere questi ospedali, indipendentemente da un qualsiasi ampliamento della loro costruzione, nelle condizioni di beneficiare delle norme di questo disegno di legge attrezzandosi di tutto ciò che loro necessita?

Su tale problema desidero sentire anche il parere dei colleghi, ma ritengo che esso debba essere attentamente valutato.

Infine, per quanto riguarda i rimanenti articoli del provvedimento, concordo con quanto ha detto il senatore Giacomo Ferrari a proposito delle norme contenute negli articoli 5 e 7 riguardanti il servizio di tesoreria degli enti locali in ordine ai mutui di cui trattasi, e sono anche io del parere che sia preferibile sopprimere i due articoli.

FERRARI GIACOMO. Desidererei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario.

In sede di esame del presente disegno di legge alla IX Commissione della Camera, alcuni deputati presentarono un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a richiedere tempestivamente alle Regioni, ove costituite, ed ai Comitati per la programmazione economica la presentazione delle proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori. Tale ordine del giorno, mi pare, venne accolto come raccomandazione proprio dal sottosegretario de' Cocci; pertanto, prima di presentarne uno simile in questa sede, vorremmo avere conferma di ciò dal rappresentante del Governo.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Confermo che l'ordine del giorno cui ha accennato il senatore Ferrari è stato accolto come raccomandazione dal Governo alla Camera dei deputati; tanto è vero che, prima ancora della approvazione e quindi dell'entrata in vigore di questo provvedimento, è stato scritto alle Regioni affinchè mettano allo studio le proposte per gli interventi da effettuare nei

rispettivi territori. Rimane ora la questione dei Comitati per la programmazione economica che, per la maggior parte, sono *in fieri*, comunque, laddove essi sono già costituiti e funzionano, si farà loro presente la raccomandazione di cui sopra.

FERRARI GIACOMO. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario, è dunque superflua la presentazione dell'ordine del giorno che ci proponevamo di redigere.

MARTINEZ, *relatore*. A proposito delle osservazioni fatte dal senatore Francesco Ferrari al secondo comma dell'articolo 2-bis proposto dal senatore Indelli, vorrei precisare che in tale comma è detto che la spesa necessaria per l'arredamento e le attrezzature tecnico-scientifiche delle costruzioni ospedaliere « non potrà essere inferiore » al 25 per cento di quella prevista per le spese edilizie, ma è chiaro che, nel caso di ospedali già costruiti ma privi di attrezzature, tale spesa potrà anche essere notevolmente superiore al 25 per cento.

FERRARI FRANCESCO. La concessione dei contributi sulla spesa per l'arredamento, le attrezzature e così via, presuppone però la richiesta di contributi per costruire o ampliare un ospedale; la questione che io pongo è invece un'altra: prescindendo da ogni richiesta di contributo per costruire o ampliare nuovi padiglioni ospedalieri vi potranno essere enti o Comuni che chiederanno, per esempio, 100 milioni di lire da destinare esclusivamente all'arredamento ed alle attrezzature di un ospedale già esistente; pertanto, non si potrebbe pensare ad una formulazione *ad hoc*, da introdurre nel testo del provvedimento in esame, per prevedere anche questi casi?

MARTINEZ, *relatore*. Vorrei ricordare al senatore Francesco Ferrari che nella mia esposizione ho fatto cenno ad un emendamento proposto dal senatore Indelli al secondo comma dell'articolo 2, il quale si propone di estendere il contributo, oltre che

alle opere da realizzare, anche a quelle in corso o già realizzate. Pertanto, la concessione di contributi per l'arredamento e le attrezzature scientifiche, in base alla proposta del senatore Indelli, riguarderebbe anche le costruzioni già esistenti ma non funzionanti, appunto, per mancanza delle necessarie attrezzature.

Coordinando i due emendamenti del senatore Indelli, mi pare che sarebbe fatta salva anche l'esigenza prospettata dal senatore Ferrari.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che la sede più opportuna per trattare questo argomento sia quella della discussione degli articoli.

FERRARI FRANCESCO. Se mi è permesso, onorevole Sottosegretario, vorrei chiederle un altro schiarimento.

Se la Cassa per il Mezzogiorno, come è stato proposto in questa sede, dovrà continuare ad occuparsi del programma di cui al presente provvedimento, desidererei sapere in che modo ciò potrà avvenire. Infatti, in via del tutto eccezionale, nell'ultima legge di proroga della Cassa furono stanziati 20 miliardi di lire per la realizzazione di « ospedali pilota » — nove, dieci in tutto — i cui progetti sono stati in gran parte approvati. Questo intervento straordinario, però, non si sa ancora se sarà previsto dalla nuova legge di proroga della Cassa; se così non fosse, non vedo come la Cassa potrebbe intervenire a favore del programma di cui ci occupiamo.

CROLLALANZA. Quella di cui trattasi è una categoria di opere della quale la Cassa per il Mezzogiorno, a mio avviso, non si occuperà più.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è stata però ancora presa una decisione definitiva al riguardo; pertanto, la Cassa per il Mezzogiorno potrebbe anche continuare ad occuparsi di questo programma di opere.

Desidero ora ringraziare l'onorevole relatore ed i senatori intervenuti nella discus-

sione per le loro osservazioni e mi compiaccio vivamente per l'accordo che tutti, in linea di massima, hanno dimostrato circa le norme in esame.

Prendo atto che sono state avanzate proposte di emendamento che, effettivamente, migliorano il testo del disegno di legge; sulla maggior parte di tali emendamenti, il Governo è favorevole, salvo trovare un accordo sui dettagli. È dunque pacifico che il disegno di legge dovrà ritornare all'esame della Camera dei deputati, opportunamente modificato, perchè dobbiamo fare ogni sforzo per varare un provvedimento il più perfetto possibile.

Nel nostro Paese, infatti, per la prima volta si attua un massiccio, specifico intervento per andare incontro in modo organico ad un'esigenza primaria come quella delle attrezzature ospedaliere; e occorre sottolineare che il presente provvedimento si inquadra perfettamente negli studi programmatici e nel piano quinquennale di sviluppo economico, il quale prevede, perchè si giunga vicino all'*optimum*, un intervento di 65 miliardi di lire l'anno per 5 anni, pari, cioè, a 325 miliardi. Ho detto « arrivare vicini all'*optimum* » perchè, per raggiungerlo, sarebbero necessari tre interventi quinquennali, dopo di che avremmo effettivamente raggiunto lo *standard* dei Paesi più progrediti.

Come ho già detto, oltre che di un intervento massiccio, si tratta soprattutto di un intervento organico in questo settore perchè — oltre ad un piano quinquennale — si prevede l'erogazione dei fondi anzidetti secondo una programmazione annuale. Si passerà finalmente da interventi sporadici, basati su apprezzamenti a volte discrezionali, a piani in cui si terrà conto dell'esigenza degli ospedali di zona, di quelli circoscrizionali, di quelli provinciali, regionali e così via. Si terrà dunque presente il problema sia dal punto di vista generale che da quello particolare, e sono lieto di comunicare agli onorevoli senatori che è stata già costituita un'apposita Commissione interministeriale, che io stesso ho l'onore di presiedere, per l'elaborazione del piano quinquennale, di quello annuale ed anche di quello biennale. Gli studi da parte di tale

Commissione sono ormai in una fase avanzata e, appena approvato il presente provvedimento, saranno resi di pubblica ragione, in modo che il Paese si possa rendere conto del modo in cui gli ingenti fondi messi a disposizione verranno erogati.

Si cercherà di non fare finanziamenti inutili, di non dare contributi ad ospedali che, non avendo un ampio respiro territoriale, svolgono un'azione di secondaria importanza e si avrà cura in ogni modo di soddisfare le esigenze più pressanti della nostra popolazione in questo settore.

Naturalmente, il presente disegno di legge si inquadra nel sistema della legge numero 589 e nulla, sostanzialmente, innova rispetto ai criteri adottati nel 1949 per vari rami di opere pubbliche, a proposito, per esempio, del contributo trentacinquennale o del mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Il provvedimento in esame, tuttavia, ha notevolmente elevato i limiti del contributo statale a favore dei piccoli Comuni, dando anche ad essi la possibilità di attrezzarsi convenientemente per quel che riguarda le costruzioni ospedaliere.

Dobbiamo cercare di realizzare degli ospedali tecnicamente efficienti e altamente attrezzati per quelle specialità che maggiormente occorrono nelle zone in cui devono sorgere.

Come giustamente è stato rilevato, il disegno di legge nulla diceva, inizialmente, circa le attrezzature, in quanto esso doveva riguardare esclusivamente le opere murarie. La spesa per le attrezzature avrebbe dovuto gravare sul Ministero della sanità; ma, poichè ci siamo resi conto che non è facile per tale Ministero ottenere rapidamente massicci stanziamenti, siamo giunti alla conclusione che sarà necessario rinunciare a costruire una parte di opere murarie per poter destinare questi stanziamenti alle attrezzature. Mi sono fatto, quindi, promotore di accordi fra i rappresentanti delle varie Amministrazioni, superando ogni campanilismo ministeriale, affinchè il Ministero dei lavori pubblici si assumesse il finanziamento delle attrezzature, per il quale è stato ritenuto

sufficiente il 20 per cento dello stanziamento destinato alle opere murarie.

In questo modo, corriamo il rischio di non essere più nei limiti del programma; però ci ha confortato il fatto che abbiamo molte opere in corso di costruzione e molte altre già finanziate ma non ancora iniziate.

L'altra innovazione apportata in questo provvedimento è la garanzia dello Stato, che, come voi sapete, già esiste per l'edilizia popolare e per l'edilizia scolastica; quindi, abbiamo cercato di assimilare il più possibile gli ospedali ai settori maggiormente favoriti.

Per quanto riguarda quelle norme che sono state giustamente criticate e per le quali esiste anche un parere o negativo di massima o specificamente negativo della Commissione Finanze e tesoro, il Governo è perfettamente d'accordo sulla proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 4, il quale impegna un istituto finanziario che, invece, deve avere la sua autonomia, e non ha nulla in contrario ad accogliere le proposte di soppressione degli articoli 5 e 7, che mi sembrano le più coerenti. Va sottolineato che gli articoli 5 e 7 riproducono il trattamento fatto per le istituzioni di beneficenza; tuttavia, se la Commissione vuole abolirli, il Governo non ha nulla in contrario.

Per quanto concerne le proposte del senatore Zannier, firmate anche da altri colleghi, debbo dire che esse sono degne della massima attenzione e del massimo interesse. È indubbio che l'articolo 16 della legge n. 589, prima o poi, dovrà essere riveduto; al riguardo, anzi, vi è già una proposta di legge dell'onorevole Terranova alla Camera dei deputati. A mio avviso, non è il caso di apportare una modificazione di carattere generale alla legge n. 589, valendosi di questo provvedimento, che riguarda soltanto le costruzioni ospedaliere; tanto più che, nel frattempo, si potrebbe fare uno studio più organico ed approfondito da tradursi in un progetto di legge, che il Governo si impegna ad esaminare al più presto con la massima benevolenza.

Quindi prego amichevolmente il senatore Zannier di non insistere sul suo emendamento; esso potrà formare oggetto di un disegno di legge che regoli la materia per tutti i settori delle opere pubbliche.

Mi riservo di prendere la parola in sede di esame dei singoli articoli per giungere alla migliore formulazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per una maggiore chiarezza, si potrebbero aggiungere, nel titolo, le parole: « in materia di edilizia ospedaliera ».

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono osservazioni in contrario, rimane stabilito che il titolo del disegno di legge sarà così formulato: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera ».

Do ora lettura dell'articolo 1:

Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro.

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico di enti di intervento straordinario, i quali dovranno essere sentiti nella redazione del programma medesimo.

Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Al primo comma dell'articolo 1 il relatore, a seguito di un suggerimento contenuto nel parere della Giunta per il Mezzogiorno, ha presentato un emendamento tendente ad

aggiungere, alla fine del comma stesso, le parole « e la Cassa per il Mezzogiorno ».

FERRARI FRANCESCO. Io avevo proposto la soppressione delle parole « sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro », ma non ho avuto alcuna delucidazione da parte del Governo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho detto che mi riservavo di intervenire sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Data l'affinità della materia, mi sembra opportuno che si esaminino anche l'emendamento presentato dal senatore Indelli come articolo aggiuntivo 2-bis. Tale emendamento è del seguente tenore: « I contributi di cui all'articolo 2 saranno concessi anche sulla spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento e le attrezzature tecnico-scientifiche delle costruzioni ospedaliere. Tale spesa non potrà essere inferiore al 25 per cento di quella prevista per le opere edilizie e relativi impianti tecnologici ».

Il senatore Francesco Ferrari era d'avviso di inserire la sostanza di questo emendamento nel primo comma dell'articolo 1.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Preferirei che l'emendamento venisse introdotto all'articolo 2, come comma aggiuntivo. Mi pare che quella sia la sede più opportuna, dato che in quell'articolo si parla del contributo, mentre nell'articolo 1 si esprime un concetto di carattere generale.

GUANTI. Il senatore Ferrari Francesco è del parere che anche nell'articolo 1 si debba dire: « per le costruzioni, gli arredamenti e le attrezzature ospedaliere ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che la cosa non abbia rilevanza.

PRESIDENTE. Qui bisogna decidere se il riferimento agli arredamenti e alle attrezzature debba essere inserito nel

primo comma dell'articolo 1 oppure se sia preferibile accettare la proposta del senatore Indelli di collocare il suo emendamento come articolo 2-bis. Il Sottosegretario è del parere di inserire l'emendamento come comma aggiuntivo all'articolo 2. D'altra parte si ritiene che riferendosi soltanto alle costruzioni ospedaliere nell'articolo 1, si ponga una limitazione.

INDELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, è bene che il mio emendamento formi un articolo a sè stante, perchè con esso si precisa la misura dell'intervento. Se non vi è questa precisazione, la spesa verrà tutta assorbita per le costruzioni. Bisogna fissare un limite di spesa per le attrezzature ed è bene precisare che tale limite non deve essere inferiore al 25 per cento.

FERRARI FRANCESCO. Io vorrei che il contributo per le costruzioni e quello per l'arredamento e le attrezzature tecnico-scientifiche fossero posti sullo stesso piano; altrimenti, come ho già osservato, si potrà avere un immobile destinato ad ospedale privo completamente di attrezzature, mentre non si potrà avere, da parte di un Comune, la richiesta di una determinata somma soltanto per l'arredamento e per le attrezzature.

MARTINEZ, *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Indelli non dovrebbe essere inserito nel primo articolo, perchè questo articolo riguarda una questione di carattere generale e teorico, cioè: si avrà un programma di costruzioni ospedaliere e questo programma verrà redatto annualmente. Ora, non mi sembra logico che tale programma riguardi anche le attrezzature.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ci sarà un programma di opere attrezzate.

MARTINEZ, *relatore*. Questo programma si avrà quando le costruzioni sa-

ranno state realizzate. Ma come si fa a programmare anche le attrezzature?

L'emendamento va quindi, secondo il mio avviso, aggiunto all'articolo 2.

CROLLALANZA. A me pare che la preoccupazione del collega Ferrari non abbia ragione di essere. Quando all'articolo 1 si parla di costruzioni ospedaliere, si intende riferirsi all'ospedale in grado di funzionare. L'emendamento Indelli si occupa di un aspetto delle costruzioni.

FERRARI FRANCESCO. Osservo che lo scopo di questo disegno di legge è di estendere agli ospedali i benefici previsti dalla legge n. 589, non quello di dettare disposizioni per la redazione del programma di costruzioni ospedaliere.

Comunque, io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Chiarito che lo emendamento Indelli non deve essere inserito nell'articolo 1, rimane da decidere sull'emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma dell'articolo stesso. Mi pare che si sia tutti d'accordo sull'opportunità di sentire anche la Cassa per il Mezzogiorno nella redazione del programma.

FERRARI FRANCESCO. Se intendiamo che la Cassa per il Mezzogiorno debba concorrere alla redazione del programma, allora l'emendamento deve essere inserito subito dopo le parole « di concerto con il Ministero della sanità ».

Io propongo di sopprimere le parole « sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro » e di aggiungere le parole « e con la Cassa per il Mezzogiorno » dopo le altre « di concerto con il Ministero della sanità ». Vorrei sentire in proposito il pensiero del Sottosegretario.

PRESIDENTE. In questo modo si tratterebbe di concerto e non di parere.

CROLLALANZA. Faccio osservare al senatore Ferrari che il Ministero dell'in-

terno deve essere sentito quando ai Comuni occorra la garanzia dello Stato.

PRESIDENTE. E il Ministero del tesoro deve essere sentito per la garanzia da concedere.

FERRARI FRANCESCO. Ritiro l'emendamento.

FERRARI GIACOMO. Noi siamo del parere che il primo comma debba rimanere così com'è formulato.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Circa l'emendamento soppressivo, oggettivamente potrei riconoscere che esso mira a semplificare le procedure. Però il concerto e i pareri non devono preoccupare. In pratica stiamo risolvendo organicamente il problema attraverso la Commissione interministeriale, già costituita e ai cui lavori partecipa, tra gli altri, il Direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno. Quindi non vi sono appesantimenti burocratici che preoccupino oltremodo. Ritengo opportuno inserire il riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno, ma come parere, non come concerto, tanto più che il concerto avviene tra Ministeri e che il testo originario prevedeva il riferimento al parere della Cassa. Alla Camera si era sostituita la dizione « Cassa per il Mezzogiorno » con l'altra « enti di intervento straordinario », perchè in quel momento vi era una polemica sul passaggio agli articoli nell'esame del disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno; ma ora la polemica è attutita; l'esame mi pare che sia terminato e gli stessi proponenti della nuova dizione mi hanno detto, in un colloquio privato, che se il disegno di legge torna alla Camera con la dizione « Cassa per il Mezzogiorno » anzichè « enti di intervento straordinario », non ne faranno una questione particolare.

GUANTI. Che cosa significa il riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno? C'è già un Comitato dei Ministri per il Mezzo-

giorno: il concerto avviene all'interno di questo Comitato?

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si deve intendere la Cassa per il Mezzogiorno e non il Comitato dei ministri.

F E R R A R I G I A C O M O. Ad ogni modo, questo inserimento sembra a noi un pleonasma. Tra l'altro la Cassa per il Mezzogiorno avrà una scadenza.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio osservare che la sostanza del testo attuale e dell'emendamento è la medesima. Si tratta di una questione puramente formale. Comunque, io sono per l'aggiunta delle parole « e la Cassa per il Mezzogiorno ».

F E R R A R I G I A C O M O. Noi siamo per il testo approvato dalla Camera.

C R O L L A L A N Z A. La formulazione così com'è non può rimanere. Essa fu probabilmente escogitata (e mi pare che proprio il sottosegretario de' Cocci ne fu l'autore) per superare la difficoltà del momento; ma l'onorevole de' Cocci deve convenire che essa si presta a degli equivoci.

Quindi, o si inserisce un riferimento esplicito alla Cassa per il Mezzogiorno oppure si deve sopprimere completamente il secondo comma.

P R E S I D E N T E. Possiamo inserire il riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno nel primo comma e richiamarlo nel secondo comma, in sostituzione della formula vaga « enti di intervento straordinario ».

F E R R A R I G I A C O M O. Vorrei avere una spiegazione dal Sottosegretario. Che cosa si intende nel secondo comma con la frase « gli eventuali interventi da eseguirsi a carico di enti di intervento straordinario »?

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che la cosa meriti di essere chiarita.

Allorchè si iniziò la discussione alla Camera, vi fu una netta presa di posizione pregiudiziale di parte comunista, in certo qual senso giustificata. E perchè la lotta non fosse troppo accesa e non portasse ad un allungamento della discussione e alla rimessione in Aula, proprio io escogitai questa formula, che salvaguardava le esigenze formali e quelle sostanziali. Quindi essendo stato tolto il riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno nel primo comma, nel secondo comma fu inserita la formula « gli eventuali interventi da eseguirsi a carico di enti di intervento straordinario, i quali dovranno essere sentiti nella redazione del programma ». Non sono d'accordo però con il senatore Crollalanza che tale formula andrebbe eliminata. È una formula di carattere generale che può essere non inutile: domani potrebbe accadere che un ente ospedaliero costruisca con fondi americani dieci meravigliosi ospedali in Sicilia; perchè non si dovrebbe tener conto di questi dieci ospedali nel redigere il programma?

Comunque, io mi rimetto alla Commissione, propendendo naturalmente per il ripristino del riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno nel primo e nel secondo comma.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto in votazione l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 le parole « e la Cassa per il Mezzogiorno ».

(È approvato).

Data la spiegazione del Sottosegretario, ed essendosi testè approvato il riferimento specifico alla Cassa per il Mezzogiorno nel primo comma, viene meno la necessità della indicazione generica di « enti di intervento straordinario » nel secondo comma.

Propongo pertanto di sostituire le parole del secondo comma dell'articolo 1 « di enti di intervento straordinario, i quali dovranno essere sentiti nella redazione del programma medesimo » con le altre « della Cassa per il Mezzogiorno ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

CROLLALANZA. Nel terzo comma dell'articolo 1 si legge « Le Regioni, ove costituite... ». Ora, io penso che bisognerebbe parlare delle Regioni a statuto speciale e aggiungere poi l'emendamento del collega Ferrari Giacomo che si riferisce alle Province e ad eventuali Consorzi di province.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge originario prevedeva soltanto il concerto tra i Ministeri. Nella discussione alla Camera qualcuno sollevò il problema delle Regioni e per appoggiare l'argomento si disse che la nuova legge sulla Cassa per il Mezzogiorno prevede eventuali proposte di Regioni. Quindi, il massimo che si sia fatto nella nostra legislazione in materia di programmi di opere pubbliche è sentire anche le Regioni. Perchè si è aggiunta l'espressione « ove costituite »? Perchè si è voluto che non si creassero equivoci, in quanto ci sono le Regioni a statuto speciale già costituite e le regioni geografiche che non hanno un Ente regione.

Quanto poi al parere delle amministrazioni provinciali per redigere un programma nazionale di interventi, mi sembra assolutamente assurdo prevederlo. Alla proposta il Governo non può che essere assolutamente contrario. Per vostra tranquillità posso dire che il programma viene fatto così oculatamente che ci si impegna a convocare a Roma, regione per regione, tutti i medici provinciali e tutti gli ingegneri capi del Genio civile, affinché, oltre alle proposte già fatte, possano verbalmente descrivere le necessità di ciascuna provincia. Su questo assumo impegno formale; accetto anche la raccomandazione di sentire i Comitati della programmazione; ma più in là ritengo non si possa andare in materia di programmi di opere pubbliche.

CROLLALANZA. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario; però, quando dicevo di accogliere la proposta del senatore Ferrari, mi riferivo al vantaggio per la stessa Commissione interministeriale di avere sottomano proposte delle Amministrazioni pro-

vinciali; il che non significa che la Commissione ed il Ministero siano vincolati alle proposte: prendono semplicemente atto di quelle che sono le lacune esistenti nelle singole province e su quelle, naturalmente, imbastiscono il piano generale. Ciò per evitare, dal momento che non sappiamo ancora se le Regioni saranno fatte e se saranno fatte presto, sperequazioni fra regioni che sono consultate e regioni che, praticamente, sono ignorate per ciò che concerne l'esposizione diretta delle loro esigenze.

Onorevole Sottosegretario, mi rendo conto che quando lei dice di voler convocare i medici provinciali, dice una cosa opportuna ai fini di una vasta consultazione, ma se lei convocasse, per esempio, i presidenti delle Amministrazioni provinciali, questi potrebbero meglio esporre le esigenze della loro provincia, lasciando libero, naturalmente, il Ministero di tenerne più o meno conto.

PRESIDENTE. Ritengo che nessun medico provinciale arriverà a Roma senza prima aver avuto le istruzioni dal presidente della sua Provincia. Come è possibile che una persona che debba andare a Roma per prospettare i problemi provinciali non pensi a consultare prima tutti gli organi provinciali, anche per sgravio di coscienza?

FERRARI GIACOMO. In realtà, ciò non avviene!

PRESIDENTE. Ad ogni modo il Governo è contrario alla modifica del terzo comma dell'articolo 1.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non dobbiamo dimenticare, del resto, che le Province hanno competenza soltanto in materia di ospedali psichiatrici; pertanto, modificando il terzo comma dell'articolo 1 nel senso detto dal senatore Giacomo Ferrari, daremmo loro una competenza nuova non prevista dalla Costituzione.

R E S T A G N O . Credo che si possa senz'altro aderire alla proposta fatta dal Sottosegretario, anche perchè questo disegno di legge ha portato una certa soddisfazione a tutti i componenti della Commissione, in quanto, per un problema così grave e fondamentale come è quello della sanità, possiamo già dire di avere un programma che si basa su cifre piuttosto cospicue. Inoltre, anche il sistema della programmazione annuale è una novità che viene attuata e che, indubbiamente, facilita la soluzione che desideriamo.

Non vorrei, pertanto, che per il desiderio di fare le cose alla perfezione, finissimo per complicarle eccessivamente. Possiamo chiedere al Sottosegretario che vengano sentite anche le Province — ed è indubbio che saranno in qualche modo sentite — ma, come egli ha detto giustamente, le Province non hanno il compito di occuparsi dei problemi ospedalieri.

F E R R A R I G I A C O M O . L'ultima osservazione del Sottosegretario ha un fondamento di verità...

C R O L L A L A N Z A . Non è esatto, perchè vi sono Province, come, per esempio quella di Bari, che si occupano delle costruzioni dei nuovi ospedali.

R E S T A G N O . Comunque, nell'interesse generale, ritengo che non sia opportuno insistere nella richiesta di modifica.

Z A N N I E R . Desidero intervenire molto brevemente per dichiararmi pienamente d'accordo con l'impostazione data dall'onorevole Sottosegretario: è opportuno che le Regioni, dove sono costituite, siano sentite, perchè le Regioni a statuto speciale hanno una loro programmazione economica; ed è anche utile sentire i Comitati regionali della programmazione, che, in un quadro super-provinciale, esaminano i problemi degli ospedali.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge, così come è formulato, sia valido.

I N D E L L I . L'ultimo comma dell'articolo 3 dice: « Il Ministro della sanità, sentito

il Ministro dell'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori fra gli enti interessati ».

Poichè questo si è verificato in alcune provincie, non possiamo non tener conto anche di tali consorzi.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allora anche chi acquista o costruisce ospedali dovrebbe avere il diritto di entrare nell'organo della programmazione! Non dobbiamo confondere la costruzione dell'ospedale con l'organo ristretto che deve fare la programmazione!

R E S T A G N O . Occorre, inoltre, tenere presente una questione di carattere generale: cioè che la programmazione non interessa soltanto il settore dell'edilizia ospedaliera, ma interessa tutti i settori. Mi sembra inopportuno introdurre in questo campo una innovazione particolare che non verrebbe applicata agli altri settori.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi assicuro formalmente che sarà fatta la più ampia consultazione e saranno fatti i più approfonditi studi, come mai finora è avvenuto nella redazione di un programma di opere pubbliche, da una Commissione che già lavora da varie settimane e con circolari già pronte per sollecitare i pareri.

M A R T I N E Z , *relatore*. Vorrei chiedere una delucidazione all'onorevole Sottosegretario.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 si dice: « Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori ».

Queste proposte sono *una tantum*? Si tratta di un dubbio che mi è sorto in questo momento, poichè, mentre qui si parla di presentare proposte « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge », nella prima parte dell'articolo 1 si parla di programma annuale.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 38^a SEDUTA (5 maggio 1965)

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il senatore Martínez ha fatto una osservazione molto acuta; mentre il primo comma dell'articolo 1 si applica sempre, l'ultimo comma, invece, si applica *una tantum*, proprio in base al riferimento all'entrata in vigore della legge.

Si potrebbe modificare dicendo: « entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero ». Comunque, se può valere la dichiarazione formale che il Governo assume l'impegno di sentire ogni anno le Regioni nella redazione del programma, possiamo lasciare inalterata la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Anch'io sono del parere che sia più opportuno lasciare il terzo comma dell'articolo 1 così com'è formulato, perchè fare un programma di due anni non è difficile; ed è bene, quindi, che venga fatto subito un programma unico.

Poichè non sono stati formalmente presentati altri emendamenti, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti già approvati.

(E approvato).

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Al primo comma di questo articolo non è stato presentato alcun emendamento. Al secondo comma, invece, è stato presentato dal senatore Indelli un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « le opere da rea-

lizzare », le altre: « e per quelle già ammesse a contributo ».

Ora, non so se le opere già ammesse a contributo abbiano già qualche punto in più.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io ho il dubbio, come ha detto il Presidente, che già vi siano maggiori vantaggi per le opere costruite nel Sud.

Comunque, a prescindere da questo, desidero fare un'osservazione fondamentale sia su questo punto, sia per quanto concerne le attrezzature, rivolgendomi in particolare al senatore che ha trattato quest'ultimo argomento. Noi accogliamo l'esigenza che ci è stata prospettata, però l'accogliamo *ex nunc*, per il futuro. Lasciamo che per il passato gli ospedali vengano costruiti — e sono già in corso di costruzione — con i contributi avuti, senza costringere il Ministero all'immenso lavoro di rifare tutti i decreti per l'eventuale punto in più!

Per quanto riguarda le attrezzature, la discussione è stata approfondita per accertare se esse spettavano al Ministero della sanità o al Ministero dei lavori pubblici; e si è giunti alla conclusione che esse spettano al Ministero della sanità, il quale ha dei fondi, sia pure non cospicui, proprio per le attrezzature. Pertanto, è stato deciso di lasciare il compito di fornire le attrezzature a questo Ministero per quanto riguarda il passato; per il futuro, invece, come ho già detto, tale compito sarà a carico del Ministero dei lavori pubblici, a costo di ridurre del 20 per cento la costruzione di edifici ospedalieri.

I N D E L L I . Ritiro, allora, la mia proposta di emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione i due commi dell'articolo 2 nel testo pervenuti dalla Camera.

(E approvato).

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo di aggiungere all'articolo 2 un nuovo comma relativo agli arredamenti e alle attrezzature, precisando

che esso è stato studiato dai due Ministeri ed è stato da me sottoposto anche alla Commissione interministeriale, e che quindi troverà sicuramente la piena adesione delle amministrazioni che dovranno applicare la norma: « Nell'importo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 e ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».

Con l'assicurazione che la formula è stata studiata ed elaborata, sia da un punto di vista amministrativo che da un punto di vista tecnico e legislativo, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

FERRARI FRANCESCO. Con questa precisazione, se non dispiace al Governo e al Presidente: purchè per erogare contributi per l'arredamento e le attrezzature non sia necessario che questi siano legati a nuove costruzioni.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Accontentiamoci delle conquiste notevoli che stiamo facendo *ex nunc*.

FERRARI FRANCESCO. Quindi noi dobbiamo lasciare senza attrezzature le costruzioni già effettuate?

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. No, perchè tutti i fondi del Ministero della sanità saranno disponibili per le attrezzature di queste costruzioni. Vede, onorevole senatore, c'era la preoccupazione che noi, come uomini sensibilizzati ai problemi dei lavori pubblici, ci rifiutassimo di sacrificare sia pure una lira di mura, per le attrezzature. Abbiamo fatto un sacrificio eccezionale nella vita amministrativa italiana. Lasciamo che il Ministero della sanità pensi almeno, in questo periodo di transizione, alle poche cose rimaste in sospeso.

PRESIDENTE. Mi pare che la sostanza dell'emendamento proposto dal Sottosegretario sia identica a quella dell'articolo 2-bis del senatore Indelli, salvo che per la misura della percentuale.

INDELLI. Mi dichiaro soddisfatto del testo del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere all'articolo 2 il seguente comma: « Nell'importo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 e ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 3.

La inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro della sanità.

Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

(*E approvato*).

Art. 4.

I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.

La concessione della garanzia impegna la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo nell'ammontare occorrente.

Ricordo ai colleghi che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere nettamente contrario al secondo comma di questo articolo.

In conformità di tale parere, propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Art. 5.

Gli enti locali, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Anche sull'articolo 5 la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere contrario.

FERRARI GIACOMO. Propongo di sopprimere l'articolo 5.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari Giacomo propone la soppressione dell'articolo 5.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5.

(Non è approvato).

Art. 6.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debi-

tore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

CROLLALANZA. Se si sopprime l'articolo 7, come è stato proposto (e mi pare che anche il Sottosegretario propenda per tale soluzione), non è detto che con l'articolo 6 non si metta il Ministero, o chi per lui, in condizioni di rivalsa secondo la legge comune. Per questo io propongo di aggiungere dopo le parole « rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario » le altre « con il quale sarà stipulata la convenzione circa i tempi e i termini della rivalsa ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'osservazione ha un dato fondamento, però, in fondo, l'articolo 6 tiene conto del sistema attuale della garanzia statale.

CROLLALANZA. Se noi non diciamo niente, il giorno in cui un Comune non fa fronte al pagamento della prima rata, l'intendente di finanza va dal tesoriere e preleva la quota corrispondente.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, perchè si sopprime l'articolo 7.

CROLLALANZA. Si sopprime in questa legge, ma rimane la norma per tutte le altre opere.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lasciamo il sistema attuale.

PRESIDENTE. Mi pare che non vi sia questa preoccupazione, se si sopprime l'articolo 7.

MARTINEZ, *relatore*. Nell'ultima parte dell'articolo 6 si dice: « rimanendo so-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)38^a SEDUTA (5 maggio 1965)

stituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario ».

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nulla si innova in questo campo per quanto riguarda gli enti locali.

Prego amichevolmente il senatore Crollanza di non insistere.

C R O L L A L A N Z A. Non insisto nel mio emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, l'intendente di finanza competente per territorio è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente locale, sulle somme a questi spettanti, quelle corrispondenti alle annualità dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto con mandato d'ufficio emesso dall'intendente di finanza. Il mandato costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'ente debitore.

M A R T I N E Z, *relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 7.

I N D E L L I. Ricordo che ho presentato all'articolo 7 un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « Tale norma non si applica nei territori ricadenti nell'ambito delle leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord, per i quali devono ritenersi applicabili le disposizioni previste dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 29 luglio 1957, n. 637 ».

P R E S I D E N T E. In ogni caso ha la precedenza l'emendamento soppressivo.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Scusi, senatore Indelli, lei si preoccupava che la norma dell'articolo 7, lesiva della libertà dei comuni, fosse

approvata e proponeva che essa non venisse applicata alle zone del Sud. Ma se noi eliminiamo la norma, il suo emendamento è sostanzialmente accolto.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 7 del quale il relatore, senatore Martinez, propone la soppressione.

(Non è approvato).

Il senatore Zannier propone di aggiungere un articolo 7-bis del seguente tenore:

Art. 7-bis.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle norme della tariffa professionale, sarà computata una somma ammessa a contributo per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura massima del 30 per cento degli onorari a percentuale per le opere di edilizia e del 60 per cento per le opere stradali, acquedotti, fognature, impianti di distribuzione di energia elettrica ed opere portuali ».

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è soppresso.

Il quinto comma dell'articolo 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri eseguendone il computo secondo quanto stabilito dal comma precedente. Qualora l'opera venga finanziata a lotti nel primo progetto stralcio finanziato dovrà essere previsto an-

che il compenso per il progetto generale, debitamente approvato in linea tecnica ».

Questo emendamento è firmato oltre che dal senatore Zannier, anche dai senatori Lombardi, Chiariello, Crollanza e Giacomo Ferrari.

ZANNIER. Vorrei brevemente puntualizzare i motivi per i quali io ed altri colleghi abbiamo presentato questo articolo 7-bis, che sostituisce l'articolo 16 della legge n. 589.

Vero è, come ha detto l'onorevole de' Cocci, che nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Terranova ed altri deputati hanno presentato un disegno di legge modificativo di tale articolo. Vero è anche, però, che gli stessi proponenti hanno riconosciuto che tale disegno di legge non risponde alle esigenze manifestatesi.

L'articolo 16, per i colleghi che non lo sapessero, prevede un compenso fisso nella misura del 5 per cento per le spese di progettazione. Tale misura alla luce dei fatti, è risultata di gran lunga inferiore alle necessità, e ha creato seri problemi per le amministrazioni comunali nel pagamento dei compensi integrativi ai professionisti. La proposta di legge Terranova chiede in sostanza l'aumento dal 5 al 7 per cento in relazione agli aumenti verificatisi nelle tariffe professionali dal 1949 in poi, lasciando però completamente inalterato il sistema della procedura, per cui ci si troverebbe pur sempre nella necessità, per le piccole opere (che in genere sono quelle che si fanno nei piccoli comuni, cioè in quei comuni che si trovano nelle peggiori condizioni finanziarie) d'integrare i fondi a disposizione per le spese tecniche.

Io avevo preparato una dettagliata relazione per documentare la mia proposta, e in essa dimostravo, ad esempio, che, per un'opera di edilizia scolastica dell'importo di 20 milioni, l'onorario, tenuto conto dei compensi e delle spese, veniva ragguagliato al 10,23 per cento, quindi, su un'opera di 20 milioni la percentuale delle spese tecniche, compresi progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo dell'opera stessa, è dell'ordine di 2 milioni e 46 mila lire contro

un milione ammesso a contributo; quindi, questo milione e 46 mila lire grava sul bilancio ordinario del Comune. La quota del 5 per cento, insufficiente per le opere di piccolo importo, è esuberante per un'opera, suponiamo, di 200 milioni.

Ora, il nostro emendamento consisteva proprio nell'introdurre il concetto scalare previsto dalla tariffa professionale, e mi sembra perfettamente equo introdurlo. Il motivo addotto per negare l'opportunità di inserire il nostro emendamento in questo disegno di legge non mi pare perfettamente valido, in quanto, se è vero che il titolo del disegno di legge precisa che si tratta di modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, è altrettanto vero che l'articolo che noi proponiamo permetterebbe di risolvere il problema delle spese tecniche anche per le costruzioni ospedaliere delle quali si occupa il provvedimento. Quindi l'articolo sarebbe pertinente. Mi sembra che, se si dovesse dare corso ad una nuova proposta di legge, la quale avrebbe ancora il titolo « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 », non si sortirebbe certamente l'effetto di snellire una legislazione che tutti riconosciamo essere farragginosa.

Se il Sottosegretario ritenesse validi i motivi da me esposti, il problema sarebbe definitivamente risolto in questa sede, e ciò anche secondo i desideri del collega Terranova. Mi rimetto, comunque, anche al parere degli altri colleghi firmatari dell'emendamento e di coloro che intendano intervenire.

PRESIDENTE. Lei sa che abbiamo stabilito all'inizio della discussione di modificare il titolo del disegno di legge indicando l'argomento specifico del medesimo.

Comunque, desidero sentire anche gli altri firmatari dell'emendamento.

DEUNTERRICHTER. Come firmatario dell'emendamento, desidero dare la mia piena adesione alla proposta del senatore Zannier, perchè ritengo che essa consentirebbe di superare quegli inconvenienti e quelle difficoltà che ogni giorno si determinano per gli amministratori, che non

sanno come coprire queste spese tecniche. Anche se l'articolo proposto dovesse essere modificato, in relazione alla modifica apportata nel titolo, il problema delle spese tecniche andrebbe risolto egualmente.

MARTINEZ, *relatore*. Avevo detto parecchi giorni fa al collega Zannier, del quale ho immensa stima, che avrei firmato anche io il suo emendamento. Avendo poi letto con attenzione il testo, ed essendomi reso conto più esattamente dell'argomento del disegno di legge, ho dovuto far presente questa mattina al collega Zannier che non mi pare opportuno un riferimento, in questo provvedimento, agli acquedotti, alle fognature, alle opere stradali eccetera. Il progetto dell'onorevole Terranova si occuperà della materia specifica coordinandola con tutte le norme contenute nella legge organica. Questo è il mio pensiero. Mi pare che il disegno di legge in esame non sia la sede più adatta per risolvere la situazione di disagio che tutti conosciamo.

CROLLALANZA. Anche io ho firmato l'emendamento presentato, in quanto esso poteva essere introdotto in un disegno di legge recante modifiche alla legge 3 agosto 1949, n. 589. Essendosi però precisato, anche nel titolo, che si tratta solo di edilizia ospedaliera, mi pare che l'emendamento non possa inserirsi nel disegno di legge.

ZANNIER. Io sono dell'avviso di ritirare la mia proposta di emendamento, dietro impegno, però, da parte del Sottosegretario, di esaminare con la maggiore benevolenza possibile questo problema che da anni si trascina; ma non nello spirito della proposta fatta dall'onorevole Terranova, perchè egli stesso, dopo ampia discussione, ha dovuto riconoscere che la sua proposta è invalidata in partenza essendo ancorata a quote fisse. La mia proposta, invece, che fa riferimento alle tariffe professionali (le quali possono essere revisionate ogni qual volta si ritenga opportuno), diventa automaticamente sempre valida, e consente ai Comuni di avere a disposizione

le somme occorrenti per il pagamento delle spese tecniche, risolvendo un problema di carattere economico per i Comuni ed un problema di tranquillità operativa per i professionisti, in quanto anch'essi hanno il diritto di essere retribuiti a tempo opportuno.

Se l'onorevole Sottosegretario, pertanto, si dichiara favorevole ad esaminare quanto prima un disegno di legge formulato in questo senso, che noi presenteremo al Senato e che potrebbe essere sostitutivo della proposta Terranova per accordi intervenuti con colleghi della Camera, mi dichiaro senz'altro d'accordo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Zannier e gli altri senatori per avere accolto il mio appello, che ho ritenuto di dover fare per vari motivi: innanzi tutto perchè, a prescindere dal titolo del disegno di legge, non mi sembra questa la sede per fare delle modifiche di carattere generale alla legge n. 589.

Ma anche da un punto di vista sostanziale, sono del parere che un problema importante come quello toccato dalle proposte del senatore Zannier vada esaminato nel modo più organico ed approfondito, attraverso studi meditati e analitici.

Accolgo di buon grado la raccomandazione del senatore Zannier, di sollecitare l'iter di una proposta di legge che venisse presentata al Senato o di far discutere al più presto quella che è all'esame della Camera dei deputati. Anzi, vorrei fare ancora di più, vorrei il consenso del senatore Zannier per poterlo convocare insieme con l'onorevole Terranova, presso il Ministero, in modo che, unitamente ai tecnici, si giunga alla formulazione di una proposta che possa anche superare ogni eventuale perplessità esistente presso il Ministero e la Commissione Lavori pubblici della Camera dei deputati.

ZANNIER. Accetto il suggerimento rivoltomi dall'onorevole Sottosegretario e non insisto sul mio emendamento.

Art. 8.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2 saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 2000.

Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

(È approvato).

Art. 9.

Alla spesa prevista dall'articolo 8 si provvede per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A questo proposito debbo rilevare che eliminare la *vacatio legis*, in casi di questo genere, è una cattiva abitudine. La mia, tuttavia, non è che una osservazione; se la Commissione ritiene che l'articolo 10 possa accelerare l'attuazione della legge, può anche lasciarlo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F E R R A R I G I A C O M O. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Prendiamo atto dell'astensione del Gruppo comunista.

Poichè si sono rese necessarie alcune modifiche di coordinamento, in relazione alla soppressione di alcuni articoli, do lettura dell'intero testo definitivo del disegno di legge.

Art. 1.

Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

Art. 3.

La inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro della sanità.

Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

Art. 4.

I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.

Art. 5.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 6.

Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 2000.

Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

Art. 7.

Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari